



Roma, 21 dicembre 2017

**FIS17289
SM**

Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel IV trimestre 2017

Con nota prot. 145245/RU del 20 dicembre 2017, l'Agenzia delle Dogane ha informato che in merito ai consumi di gasolio effettuati nel **IV trimestre 2017 (1 Ottobre /31 Dicembre 2017)**, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton **(con l'esclusione dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore)**, **la richiesta per il rimborso delle accise potrà essere presentata dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2018.**

Tenuto conto del decreto legge n.193/2016 (convertito con legge 225 del 1 Dicembre 2016, in vigore dal 3 Dicembre 2016 - vedi la nota Conftrasporto FIS16271 del 7 Dicembre u.s), che ha fissato l'importo delle accise per il gasolio ad uso commerciale in € 403,22 per 1000 litri di prodotto, l'importo rimborsabile per i **consumi effettuati nel IV trimestre di quest'anno ammonta ad € 214,18 per 1.000 litri di prodotto.**

In ordine alla compilazione della domanda, l'Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito internet (<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore> - sezione accise - benefici per il gasolio da autotrazione – benefici gasolio autotrazione 4° trimestre 2017), il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione; il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

In alternativa, all' Ufficio delle Dogane competente può essere consegnata la dichiarazione in formato cartaceo, unitamente al supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB) che ne riproduce il contenuto.

Per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il **"6740"**. Peraltro, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all'impresa, da indicare nel "Quadro RU" della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €. Ricordiamo inoltre che per i crediti di imposta da riportare sempre nel predetto quadro RU (compreso quello in esame sulle accise), il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l'utilizzo in compensazione con il mod. F24 **solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate** (vedi la nota Conftrasporto FIS17145 del 14 Giugno u.s).

In ordine ai **crediti relativi ai consumi di gasolio del III trimestre 2017**, l'Agenzia delle Dogane ha evidenziato che l'utilizzo in compensazione è possibile entro il **31 Dicembre 2018** mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il **30 Giugno 2019**.

Raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione nell'inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l'indicazione dei litri

consumati e dell'importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, **ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele** (art.75 D.P.R 445/2000).

Infine, segnaliamo che l'Agenzia delle Dogane ha istituito una sezione FAQ accise, all'interno della quale sono disponibili dei chiarimenti anche in relazione alle domande di recupero presentate dagli autotrasportatori. Le FAQ sono raggiungibili dal seguente link:

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/faq-accise>

Il testo della circolare dell'Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.